

Opuscolo n. 20

Sanità

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente edizione si è rinunciato a suddividere il capitolo "altre categorie professionali", mentre il capitolo "profarmacia (dispensazione diretta di medicinali)" è stato completamente rielaborato. Inoltre, è stato introdotto il nuovo capitolo "perizie e medicina legale". I capitoli "estetiste, istituti di bellezza" e "parrucchieri, saloni da parrucchiere" sono stati soppressi. Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000.

Le modifiche intervenute dal 1° gennaio 2001 in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine, sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AI	Assicurazione per l'invalidità
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
OPre	Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.112.31)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SUVA	Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

	Scopo dell'opuscolo	9
1.	In generale.	9
1.1	Prestazioni imponibili	9
1.2	Operazioni escluse dall'IVA.	9
1.3	Definizione di cura medica	10
1.4	Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche	11
1.5	Professioni medico-sanitarie	11
1.6	Fatturazione delle cure mediche	12
1.7	Opzione.	12
1.8	Deduzione dell'imposta precedente	13
1.9	Aliquote forfettarie / aliquote saldo	14
2.	Professioni mediche e sanitarie	14
2.1	Medici	14
2.1.1	Operazioni escluse dall'IVA.	14
2.1.2	Prestazioni imponibili	15
2.2	Dentisti	16
2.2.1	Operazioni escluse dall'IVA.	16
2.2.2	Prestazioni imponibili	17
2.3	Protesisti dentari	17
2.3.1	Operazioni escluse dall'IVA.	18
2.3.2	Prestazioni imponibili	18
2.4	Psicoterapeuti	18
2.4.1	Operazioni escluse dall'IVA.	18
2.4.2	Prestazioni imponibili	19
2.5	Chiropratici	19
2.5.1	Operazioni escluse dall'IVA.	19
2.5.2	Prestazioni imponibili	20
2.6	Fisioterapisti.	20
2.6.1	Operazioni escluse dall'IVA.	20
2.6.2	Prestazioni imponibili	20
2.7	Ergoterapisti	20
2.7.1	Operazioni escluse dall'IVA.	21
2.7.2	Prestazione imponibile.	21
2.8	Naturopati, guaritori e guaritori naturali	21
2.8.1	Operazioni escluse dall'IVA.	21
2.8.2	Prestazioni imponibili	21
2.9	Levatrici	22
2.9.1	Operazioni escluse dall'IVA.	22
2.9.2	Prestazioni imponibili	22
2.10	Infermieri.	22
2.10.1	Operazioni escluse dall'IVA.	22
2.10.2	Prestazioni imponibili	23
2.11	Massaggiatori medico-terapeutici	23
2.11.1	Operazioni escluse dall'IVA.	23
2.11.2	Prestazioni imponibili	23

2.12	Logopedisti	24
2.12.1	Operazioni escluse dall'IVA	24
2.12.2	Prestazioni imponibili	24
2.13	Dietisti	24
2.13.1	Operazioni escluse dall'IVA	24
2.13.2	Prestazioni imponibili	24
2.14	Podologi	25
2.14.1	Operazioni escluse dall'IVA	25
2.14.2	Prestazioni imponibili	25
2.15	Igienisti dentali.	25
2.15.1	Operazioni escluse dall'IVA	26
2.15.2	Prestazioni imponibili	26
3.	Altre categorie professionali	26
4.	Organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex)	26
4.1	Operazioni escluse dall'IVA	26
4.2	Prestazioni imponibili	27
4.3	Utilità pubblica.	27
5.	Centri ambulatoriali	28
5.1	Definizione e condizioni	28
5.2	Operazioni escluse dall'IVA	29
5.3	Prestazioni imponibili	29
5.4	Altri centri	29
6.	Case per anziani, case di riposo e case di cura	30
6.1	Definizione, condizioni e delimitazioni rispetto ad altri centri	30
6.2	Prestazioni d'alloggio e di assistenza	30
6.3	Prestazioni di vitto	31
6.4	Prestazioni di cura	32
6.5	Cure mediche	32
7.	Centri per cure mediche	32
7.1	Definizione, condizioni e delimitazione rispetto ad altri centri	32
7.2	Prestazioni di vitto e alloggio	33
7.3	Prestazioni di cura e cure mediche	34
8.	Ospedali	35
8.1	Definizione, condizioni e delimitazione rispetto ad altri istituti	35
8.2	Prestazioni di vitto e alloggio	35
8.3	Cure mediche e altre operazioni escluse dall'IVA	36
8.4	Prestazioni imponibili	37
9.	Istituti di radiologia	37
10.	Laboratori medici	38
11.	Prestazioni di servizi di associazioni (studi associati)	38
11.1	Definizione e condizioni	38
11.2	Prestazioni di associazioni.	39
11.2.1	Operazioni escluse dall'IVA	39
11.2.2	Prestazioni imponibili	40
11.2.3	Assoggettamento	40
11.2.4	Prestazioni dei soci all'associazione	40

11.3	Prestazioni dei singoli soci ad altri soci	41
12.	Fornitura di sangue e di organi umani	41
12.1	Fornitura di sangue	41
12.2	Fornitura di organi umani	41
13.	Trasporto di persone malate, ferite o invalide	42
13.1	Esigenze relative all'attrezzatura del mezzo di trasporto	42
13.2	Prestazioni escluse dall'IVA	42
13.3	Prestazioni imponibili	42
14.	Profarmacia (dispensazione diretta di medicinali)	43
14.1	Principio	43
14.2	Determinazione della cifra d'affari imponibile realizzata con la somministrazione di medicinali e di mezzi ausiliari medici	43
14.2.1	Determinazione esatta della cifra d'affari imponibile	43
14.2.1.1	Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo dell'aliquota saldo	43
14.2.1.2	Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo effettivo	43
14.2.2	Determinazione approssimativa della cifra d'affari imponibile	44
14.2.2.1	Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo dell'aliquota saldo	44
14.2.2.2	Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo effettivo	44
14.2.3	Determinazione della cifra d'affari imponibile in funzione degli acquisti (supplemento ponderato dell'utile lordo)	45
14.3	Deduzione dell'imposta precedente	47
14.3.1	In generale	47
14.3.2	Deduzione dell'imposta precedente su medicinali e mezzi ausiliari medici	47
14.3.3	Deduzione parziale dell'imposta precedente (doppia utilizzazione)	48
14.3.3.1	Costi generali	48
14.3.3.2	Investimenti, locazione o manutenzione dei locali	49
15.	Somministrazione di protesi fabbricate dal contribuente o da lui acquistate	49
15.1	Protesi amovibili	49
15.2	Protesi fisse quali dispositivi impiantabili o protesi dentarie fisse	49
15.3	Determinazione dell'imposta precedente deducibile	50
16.	Perizie e medicina legale	51
16.1	Operazioni escluse rispettivamente che non soggiacciono all'IVA	51
16.2	Prestazioni imponibili	51
17.	Diversi	51
17.1	Prevenzione della salute	51
17.2	Persone esercitanti professioni medico-sanitarie con contratto di lavoro	51
17.3	Scuole sanitarie	52
17.4	Consegna di siringhe, metadone, eroina ecc.	52
17.5	Servizi sanitari nel corso di manifestazioni (pronto soccorso)	52
17.6	Reclute sanitarie	53
17.7	Controlli di qualità	53
17.8	Prestazioni imponibili eseguite da un istituto a un altro istituto (outsourcing)	53
17.9	Rifatturazione di cure mediche	53

Allegato: Tenore dell'articolo 7 capoverso 2 OPre: 55
Tenore dell'articolo 7 capoverso 2^{bis} OPre: 56

valevole fino al
31 dicembre 2009

Scopo dell'opuscolo

La presente pubblicazione si rivolge alle persone che operano nel settore sanitario come ad esempio medici, dentisti e altre persone che praticano cure nell'ambito di professioni mediche e sanitarie, così come alle organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex), alle case per anziani e case di cura, alle cliniche o agli ospedali ambulatori e stazionari e ad altre istituzioni mediche.

Lo scopo della pubblicazione è informare sul trattamento fiscale da riservare alle diverse operazioni che ricorrono in modo specifico nel settore delle cure mediche.

1. In generale

1.1 Prestazioni imponibili

Conformemente all'articolo 5 LIVA soggiacciono all'IVA le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che non siano espressamente escluse dall'IVA in virtù dell'articolo 18 LIVA:

- a. le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- b. le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- c. il consumo proprio sul territorio svizzero;
- d. l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi provenienti da imprese con sede all'estero.

1.2 Operazioni escluse dall'IVA

Conformemente all'articolo 18 LIVA sono escluse dall'IVA, ad esempio (enumerazione non esaustiva):

- a. le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le operazioni ad esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile (art. 18 n. 2 LIVA);
- b. le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile (art. 18 n. 3 LIVA);
- c. le prestazioni di cura fornite da infermieri, assistenti di cura, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico (art. 18 n. 4 LIVA);
- d. le forniture di organi umani da parte d'istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza (art. 18 n. 5 LIVA);

- e. le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni elencate all'articolo 18 numero 3 LIVA (☞ cifra 1.5), purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività (art. 18 n. 6 LIVA);
- f. il trasporto di persone malate, ferite o invalide in mezzi di trasporto appositamente attrezzati (art. 18 n. 7 LIVA);
- g. le operazioni effettuate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali, le operazioni effettuate da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura (art. 18 n. 8 LIVA);
- h. le operazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù effettuate da istituzioni appositamente attrezzate (art. 18 n. 9 LIVA);
- i. le operazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private, nonché di corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'IVA, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro. Sono invece imponibili le prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero in relazione a queste operazioni. (art. 18 n. 11 lett. a e b LIVA).

1.3 Definizione di cura medica

(art. 2 OLIVA)

Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo (art. 2 cpv. 1 OLIVA).

Sono assimilati alle cure mediche (art. 2 cpv. 2 OLIVA):

- a. prestazioni specifiche di maternità come esami di controllo, preparazione al parto o consulenza per l'allattamento;
- b. gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l'interruzione della gravidanza;
- c. tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un dentista per l'allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

Non sono considerati cure mediche segnatamente (art. 2 cpv. 3 OLIVA):

- a. gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l'esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un dentista abilitato a esercitare l'attività medica o dentaria sul territorio svizzero;
- b. gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 2 lettera c OLIVA;
- c. la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che siano utilizzati dalla persona curante nell'ambito di una cura medica;
- d. la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell'ambito di una cura medica. È considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;
- e. i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l'articolo 18 numero 4 LIVA.

1.4 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche

(art. 3 cpv. 1 OLIVA)

Le cure mediche sono escluse dall'IVA soltanto se il prestatore possiede l'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione, richiesta dal diritto cantonale, o è ammesso all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (art. 3 cpv. 1 OLIVA).

1.5 Professioni medico-sanitarie

(art. 3 cpv. 2 OLIVA)

Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 18 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

- a. medici;
- b. dentisti;
- c. protesisti dentari;
- d. psicoterapeuti;
- e. chiropratici;
- f. fisioterapisti;
- g. ergoterapisti;
- h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;
- i. levatrici;

- j. infermieri;
- k. massaggiatori medico-terapeutici;
- l. logopedisti;
- m. dietisti;
- n. podologi.

Anche l'igienista dentario è considerato un professionista del settore medico-sanitario ai sensi dell'articolo 18 numero 3 LIVA.¹

1.6 Fatturazione delle cure mediche

(art. 4 OLIVA)

Nella fattura vanno specificate tutte le singole prestazioni parziali eseguite, fatto salvo nel caso di compensazione di importi forfettari secondo convenzione tariffale.

La trascrizione delle prestazioni parziali eseguite deve esprimere in modo inequivocabile se le condizioni per una cura medica sono date o no.

Se queste condizioni non sono adempite, le prestazioni parziali imponibili vanno valutate nei limiti del potere d'apprezzamento.

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge (art. 57 cpv. 2 LIVA). Le persone tenute ad osservare il segreto professionale hanno l'obbligo di presentare i loro libri e le loro annotazioni, ma possono celare i nomi dei clienti e gli indirizzi (p. es. le vie) o sostituirli con codici. Per contro, il domicilio deve rimanere visibile. Nei casi dubbi, il presidente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'AFC o del contribuente, designare esperti neutri come organi di controllo (art. 57 cpv. 2 LIVA).

1.7 Opzione

(art. 26 LIVA)

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'AFC può autorizzare, su richiesta scritta e a determinate condizioni, l'opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA.

Si tratta in particolare delle seguente operazioni:

- prestazioni enumerate nell'articolo 18 numeri 2-6 LIVA, purché sia comprovato che sono eseguite a contribuenti svizzeri;

¹ Precisazione della prassi

- prestazioni enumerate nell'articolo 18 numeri 7, 8, 9 e 11 LIVA a contribuenti o non contribuenti, per i quali il luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero.

☞ Per maggiori informazioni vedi nm. 694 segg.

1.8 Deduzione dell'imposta precedente

Il contribuente può dedurre, nel suo rendiconto, l'imposta addebitatagli dal suo prestatore o, in caso d'importazione, dall'AFD, se:

- utilizza le relative forniture e prestazioni di servizi esclusivamente per uno degli scopi giustificati dall'uso commerciale (art. 38 cpv. 2 LIVA) e
- le fatture del fornitore o del prestatore di servizi e le decisioni d'imposizione dell'AFD soddisfano le esigenze (art. 37 cpv. 1 LIVA; nm. 816 segg.).

Il contribuente non può dedurre l'imposta precedente gravante l'acquisto di beni o l'ottenimento di prestazioni di servizi se queste prestazioni non sono utilizzate per scopi imponibili ma ad esempio per attività private (art. 38 cpv. 4 LIVA; nm. 841-843).

È inoltre escluso dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente il 50 % degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande (art. 38 cpv. 5 LIVA). Inoltre, a causa delle esigenze di forma e di contenuto in materia di allestimento delle fatture (☞ nm. 759), il diritto alla deduzione dell'imposta precedente non è ammesso sulle spese forfetarie corrisposte al personale (☞ nm. 847).



Le operazioni escluse dall'IVA in virtù dell'articolo 18 LIVA non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 17 LIVA), tranne se si è optato per la loro imposizione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LIVA (☞ cifra 1.7 e nm. 843).

Se il contribuente utilizza beni (o parte di essi) o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (p. es. vendita di medicinali e mezzi ausiliari medici), sia per altri scopi esclusi dall'IVA, la deduzione dell'imposta precedente va di principio ridotta proporzionalmente all'utilizzazione (art. 41 cpv. 1 LIVA; nm. 860 segg.).

☞ Per maggiori informazioni vedi l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

1.9 Aliquote forfettarie / aliquote saldo

Per i contribuenti che realizzano sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall'IVA, l'esecuzione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente può risultare molto complessa, viste le molteplici e differenti situazioni immaginabili.

Se adempie le condizioni, il contribuente è autorizzato, su sua richiesta, ad allestire i rendiconti IVA con il metodo di rendiconto semplificato dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria.



L'applicazione del metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria non è possibile in caso di opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA (☞ nm. 707).

☞ Per maggiori informazioni vedi gli opuscoli "Collettività pubbliche" e "Aliquote saldo".

2. Professioni mediche e sanitarie

2.1 Medici

Sono considerati prestatori di cure mediche i medici in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione (diploma federale o un certificato di capacità, riconosciuto come titolo equivalente dalla competente autorità federale). Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.1.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. L'esame di pazienti, l'emissione di diagnosi e le cure mediche. Rientrano in quest'ambito anche le visite a carattere preventivo (check-up), le prestazioni nel settore della psichiatria e le consultazioni per un confronto delle diagnosi (seconda opinione).
- b. Le prestazioni specifiche in caso di maternità, come ad esempio gli esami di controllo, la preparazione al parto o la consulenza per l'allattamento.
- c. Gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l'interruzione della gravidanza.
- d. I rapporti medici e le perizie mediche, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali (per altre perizie vedi cifre 2.1.2 lett. a e 16).

Trattasi di pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali, se le stesse sono fondate sulle leggi enumerate esaustivamente qui di seguito:

- Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10);

- Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20);
 - Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40);
 - Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10);
 - Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20);
 - Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1);
 - Legge federale 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG; RS 834.1);
 - Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1);
 - Legge federale del 25 giugno 1982 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0).
- e. La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. iniezioni, pillole) o di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi, stecche, materiale di fissaggio) da parte della persona curante nell'ambito di una cura medica.
- Rientrano in quest'ambito pure le vaccinazioni per la prevenzione di malattie, comprese le vaccinazioni in vista di viaggi all'estero.
- f. L'applicazione di dispositivi (medici) implantabili nell'ambito di una cura medica e di altre protesi fissate al corpo, che possono essere rimossi dal corpo e reimpiegati o riapplicati soltanto con un intervento chirurgico (p. es. articolazione dell'anca artificiale, stimolatore cardiaco).
- g. Le preparazioni mediche per l'adattamento di protesi che possono essere tolte senza intervento chirurgico (☞ protesi amovibili: cifra 2.1.2 lett. c; apparecchi ortopedici: cifra 15).

h. Gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché effettuati dal medico (☞ cifra 2.1.2 lett. d).²

i. Gli interventi chirurgici a distanza (telechirurgia).³

2.1.2 Prestazioni imponibili

- a. Gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata - fatta eccezione per le perizie mediche volte ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicura-

² Precisazione della prassi

³ Precisazione della prassi

zioni sociali (☞ cifre 2.1.1 lett. d e 16) come ad esempio le perizie concernenti lo stato di salute di una persona richieste da una cassa pensioni, un'assicurazione vita o un datore di lavoro ecc.; gli esami della vista ecc. per ottenere la licenza di allievo conducente.

I certificati rilasciati nell'ambito di una cura medica ad assicurazioni, rispettivamente a datori di lavoro relativi all'inabilità lavorativa ecc., come pure l'impartire istruzioni mediche, non sono considerate perizie, bensì formano parte costitutiva della cura medica.

- b. La somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, anche se gli stessi sono consegnati durante le visite a domicilio oppure durante le visite in case per anziani, case di riposo e case di cura.
- c. La somministrazione di protesi amovibili e apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati (☞ cifra 15), anche se avviene nell'ambito di una cura medica. Ciò include pure la trasformazione (p. es. i lavori di adattamento) e l'esame (p. es. il controllo di funzionamento) di protesi e apparecchi ortopedici. È considerato protesi amovibile un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo (p. es. protesi della parte inferiore della gamba).
- d. Ulteriori esami, consulenze e trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché non effettuati dal medico stesso, ma dal suo personale (p. es. trattamenti laser effettuati da un'infermiere) (☞ cifra 2.1.1 lett. h).⁴

2.2

Dentisti

Sono considerati prestatori di cure mediche i dentisti in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione (diploma federale o un certificato di capacità, riconosciuto come titolo equivalente dalla competente autorità federale). Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

I dentisti riconosciuti dall'autorità cantonale sono equiparati ai dentisti con diploma federale.

2.2.1

Operazioni escluse dall'IVA

- a. L'esame di pazienti, l'emissione di diagnosi e le cure mediche. Rientrano in quest'ambito anche le consultazioni per un confronto delle diagnosi (seconda opinione).
- b. I rapporti medici e le perizie mediche, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali (☞ cifra 2.1.1 lett. d).

⁴ Precisazione della prassi

- c. La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. iniezioni, pillole) o di mezzi ausiliari medici da parte della persona curante nell'ambito di una cura medica.
- d. L'applicazione di dispositivi (medici) impiantabili nell'ambito di una cura medica e di altre protesi fissate al corpo, che possono essere rimossi dal corpo e reimpiegati o riapplicati soltanto con un intervento (p. es. denti a perno, ponti, corone).
- e. Le preparazioni mediche per l'aggiustamento di protesi amovibili (☞ cifra 2.1.2 lett. c) e di apparecchi ortodontici, come ad esempio presa delle impronte e aggiustamento di protesi dentarie inclusi i ritocchi, introduzione di apparecchi ortodontici (p. es. apparecchi multibande) e successivi adattamenti degli attacchi (☞ cifra 15).
- f. Altri esami, consulenze e trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché effettuati dal dentista (☞ cifra 2.1.2 lett. d).⁵

2.2.2 Prestazioni imponibili

- a. Gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata (☞ cifra 2.1.2 lett. a).
- b. La somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, anche se gli stessi sono consegnati durante le visite a domicilio oppure durante le visite in case per anziani, case di riposo e case di cura.
- c. La somministrazione di protesi amovibili (p. es. protesi dentarie) e di apparecchi ortodontici (p. es. apparecchi multibande) fabbricati in proprio o acquistati, anche se avviene nell'ambito di una cura medica. La controprestazione imponibile nei casi di apparecchi ortodontici (p. es. apparecchi multibande) è costituita dal valore degli apparecchi amovibili, del filo e degli attacchi incollati sui denti.
- d. Gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché non effettuati dal medico dentista, bensì dal suo personale (p. es. sbiancamento dei denti o applicazione di un diamante effettuati da un igienista).⁶

2.3 Protesisti dentari

Sono considerati prestatori di cure mediche i protesisti dentari in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

⁵ Precisazione della prassi

⁶ Precisazione della prassi



Per i protesisti dentari privi dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione di protesista dentario, la cifra d'affari complessiva è imponibile all'aliquota normale analogamente agli odontotecnici.

2.3.1 Operazioni escluse dall'IVA

I trattamenti ai pazienti analoghi a quelli eseguiti da un dentista che i protesisti dentari possono effettuare in virtù delle disposizioni legali cantonali, quali ad esempio la presa delle impronte e l'aggiustamento delle protesi dentarie che possono essere tolte senza intervento chirurgico.

2.3.2 Prestazioni imponibili

a. La somministrazione di protesi amovibili (p. es. protesi dentarie) e di apparecchi ortodontici (p. es. apparecchi multibande) fabbricati in proprio o acquistati, anche se avviene nell'ambito di una cura medica. La controprestazione imponibile nei casi di apparecchi ortodontici (p. es. apparecchi multibande) è costituita dal valore degli apparecchi amovibili, del filo e degli attacchi incollati sui denti.

b. La somministrazione d'impianti e di altre protesi fisse (p. es. denti a perno, ponti, corone) non in relazione a una cura medica (p. es. a studi di dentisti).⁷

c. Gli altri esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche (p. es. sbiancamento dei denti o applicazione di diamanti).

2.4 Psicoterapeuti

Sono considerati prestatori di cure mediche gli psicoterapeuti in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.



Gli psicologi senza una formazione speciale o supplementare come psicoterapeuti non sono considerati psicoterapeuti.

☞ Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle loro prestazioni, vedi cifra 3.

2.4.1 Operazioni escluse dall'IVA

a. I trattamenti psicoterapeutici (terapie individuali, di coppia, di famiglia e di gruppo).

Queste prestazioni sono considerate come cure mediche, a condizione che i pazienti presentino disturbi psichici secondo i criteri della corrispondente classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10). Questi vanno indicati come tali nella fattura. Inoltre va tenuta una lista contenente la durata della cura e il numero di sedute (per mese e anno) cui è sottoposta una persona. I nomi dei clienti possono essere sostituiti con codici (☞ cifra 1.6).

- b. I trattamenti psicoterapeutici (terapia individuale, di coppia, di famiglia e di gruppo) eseguiti durante il soggiorno in ospedale o in centri per cure mediche (☞ cifra 7).
- c. I trattamenti psicoterapeutici e le consulenze psicologiche a bambini e giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età (art. 18 n. 9 LIVA).
- d. Le supervisioni per la formazione e le terapie didattiche, facenti parte integrante di un programma d'insegnamento in una scuola (art. 18 n. 11 LIVA). Una copia del programma scolastico, come pure una copia della conferma delle ore di corso impartite a scuola (p. es. rapporto di lavoro) vanno conservate unitamente alle fatture.

2.4.2 Prestazioni imponibili

- a. Gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento (p. es. consulenza psicologica).
- b. Gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata (☞ cifre 2.1.1 lett. d e 2.1.2 lett. a).
- c. Tutte le altre supervisioni, come ad esempio quelle eseguite da altri psicoterapeuti, le supervisioni di gruppo nelle professioni di cure mediche e sociali o nelle aziende (prestazioni di consulenza).
- d. Consulenze professionali, scolastiche e di studio.
- e. Consulenze psicologiche in ambito aziendale e manageriale.

2.5 Chiropratici

Sono considerati prestatori di cure mediche i chiropratici in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.5.1 Operazioni escluse dall'IVA

Tutte le cure mediche, quali ad esempio il trattamento delle vertebre dorsali, del collo, del torace o l'azione di riassetto delle funzioni delle membra affette da disturbi funzionali dei differenti apparati respiratori rispettivamente cardiova-

scolari e su determinati dolori (p. es. alle vertebre dorsali, al torace, all'addome), i massaggi di rilassamento dei muscoli nonché i trattamenti a ultrasuoni e interferenziali.

2.5.2 Prestazioni imponibili

- a. Gli altri esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento.
- b. Gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata (☞ cifre 2.1.1 lett. d e 2.1.2 lett. a).
- c. La fornitura di medicinali e di mezzi ausiliari medici od ortopedici.

2.6 Fisioterapisti

Sono considerati prestatori di cure mediche i fisioterapisti in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione di fisioterapista. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.6.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. I trattamenti fisioterapeutici di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica.
- b. Le prestazioni fisioterapeutiche eseguite durante i soggiorni in ospedale, in centri di cure mediche (☞ cifra 7) o nell'ambito di soggiorni in internati (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili).
- c. L'attività di insegnamento in una scuola di fisioterapista (art. 18 n. 11 LIVA).

2.6.2 Prestazioni imponibili

- a. Gli altri esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento (p. es. i massaggi sportivi, i massaggi fitness o altri massaggi non prescritti dal medico, l'assistenza agli sportivi, compresi i test di condizione fisica, l'allestimento di programmi fitness e d'allenamento).
- b. Le prestazioni fisioterapeutiche effettuate in centri fitness o in altri centri per la salute e il benessere, comprese nel prezzo d'ingresso o nell'abbonamento.
- c. La somministrazione di mezzi ausiliari fisioterapeutici (p. es. palloni ergonomici) e altri beni quali ad esempio libri (☞ opuscolo "Stampati").

2.7 Ergoterapisti

In materia d'IVA sono considerati prestatori di cure mediche gli ergoterapisti in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.7.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. I trattamenti ergoterapeutici per la riabilitazione.
- b. Le prestazioni ergoterapeutiche eseguite durante i soggiorni in ospedale, in centri di cure mediche (☞ cifra 7) o nell'ambito di soggiorni in internati (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili).

2.7.2 Prestazione imponible

La somministrazione di mezzi ausiliari ergoterapeutici.

2.8 Naturopati, guaritori e guaritori naturali

Sono considerati prestatori di cure mediche coloro che sono in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione di

- naturopata,
- guaritore,
- guaritore con terapie naturali o
- presentano un titolo corrispondente per l'esercizio di attività specifiche nel settore delle terapie naturali (p. es. osteopata).

Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

È parificata all'autorizzazione professionale cantonale la conferma, rilasciata dal Cantone, che il richiedente è legittimato all'esercizio di cure mediche a **persone malate o ferite** e autorizzato all'esercizio della professione. Un documento che conferma che la professione può essere esercitata senza autorizzazione non costituisce un'autorizzazione ai sensi di quanto precedentemente indicato.⁸

2.8.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. I trattamenti naturali di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica autorizzati a naturopati, guaritori o guaritori naturali in base alla legislazione cantonale (☞ eccezioni cifra 2.8.2 lett. b).
- b. Le prestazioni alternative naturali durante i soggiorni in ospedali o in centri per cure mediche (☞ cifra 7).
- c. La somministrazione di medicinali o di generi alimentari e bevande (p. es. tinfure, pillole) da parte del personale curante nell'ambito di una cura medica.

2.8.2 Prestazioni imponibili

- a. La somministrazione di medicinali o di generi alimentari e di bevande.

☞ Per informazioni sull'applicazione dell'aliquota d'imposta, vedi i promemoria "Medicinali" e "Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali".

- b. I trattamenti con metodi tipo guarigione col pensiero, guarigione a distanza, chiaroveggenza, parapsicologia, astrologia, radiestesia.
- c. I trattamenti non autorizzati dalla legislazione cantonale (anche se tollerati dall'amministrazione cantonale).
- d. La vendita di beni di tutti i generi (p. es. deviatori di flussi d'acqua sotterranea o di campi elettromagnetici, oggetti in rame, pietre, essenze e candele profumate, libri).

2.9 Levatrici

Sono considerate prestatrici di cure mediche le levatrici in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.9.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. Tutte le prestazioni d'assistenza, le cure e i consigli alle donne durante la gravidanza e il parto, come pure l'assistenza al neonato (all'ospedale o a casa in qualità di impiegata dell'ospedale, del Comune o a titolo di levatrice indipendente) nonché la consulenza per l'allattamento.
- b. L'insegnamento in scuole per levatrici o la tenuta di corsi di preparazione al parto e di ginnastica postparto (art. 18 n. 11 LIVA).

2.9.2 Prestazioni imponibili

Le attività di consulenza in un consultorio di pianificazione familiare o in un servizio di consulenza per madri.

2.10 Infermieri

Sono considerati prestatori di cure mediche gli infermieri in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.10.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. Gli esami, i trattamenti e le cure ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre (☞ allegato). Rientrano in quest'ambito le misure di chiarimento e di consulenza, come pure gli esami e le cure, quali ad esempio la somministrazione di medicinali (in particolare per iniezione o per infusione), il controllo della temperatura, del polso e della pressione sanguigna, la medicazione di piaghe e la sostituzione di bendaggi.
- b. Le prestazioni delle cure di base secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre (☞ allegato), quali ad esempio l'aiuto a vestire e svestire il paziente, l'aiuto alle cure d'igiene corporale, gli esercizi di mobilizzazione, il rifacimento del letto, l'installazione del paziente e l'aiuto a nutrirlo, la preparazione e

la vestizione della salma (se sono eseguite in relazione con altre prestazioni delle cure di base).

- c. Le prestazioni di preparazione al parto e di consulenza per l'allattamento.
- d. L'assistenza all'infanzia e alla gioventù fino al compimento del 18° anno d'età, come ad esempio l'attività di gioco con i bambini, l'aiuto a vestirli e svestirli, il nutrimento dei più piccoli, l'assistenza nei compiti scolastici e nei problemi di scuola e famiglia (art. 18 n. 9 LIVA).
- e. La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. pomate, pillole, iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi) da parte della persona curante nell'ambito di una cura medica.

2.10.2 Prestazioni imponibili

Altri esami, cure e trattamenti, che non sono definiti all'articolo 7 capoverso 2 lettere a, b e c OPre (☞ cifra 2.10.1 lett. a e b).

2.11 Massaggiatori medico-terapeutici

Sono considerati prestatori di cure mediche i massaggiatori medico-terapeutici in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

È parificata all'autorizzazione professionale cantonale la conferma, rilasciata dal Cantone che il richiedente è legittimato all'esercizio di cure mediche a **persone malate o ferite** e autorizzato all'esercizio della professione. **Un documento che conferma che la professione può essere esercitata senza autorizzazione non costituisce un'autorizzazione ai sensi di quanto precedentemente indicato.**⁹

2.11.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. I massaggi medico-terapeutici per il trattamento di malattie d'ordine trofico, vascolare, sensoriale o sensitivo e di altri disturbi della salute fisica.
- b. I massaggi medico-terapeutici eseguiti durante i soggiorni in ospedale o in centri per cure mediche (☞ cifra 7).

2.11.2 Prestazioni imponibili

Tutti gli altri trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento (p. es. i massaggi sportivi, fitness o altri tipi di massaggio non di tipo medico, l'assistenza agli sportivi, inclusi i test di fitness, l'allestimento di programmi fitness e d'allenamento).

⁹ Precisazione della prassi

2.12 Logopedisti

Sono considerati prestatori di cure mediche i logopedisti in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.12.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. Le prestazioni logopediche che servono per gli esami e il trattamento di persone affette da turbe del linguaggio e da disfonia.
- b. Le prestazioni logopediche eseguite durante i soggiorni in ospedale, in centri di cure mediche (☞ cifra 7) o nell'ambito di soggiorni in internati (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili).
- c. Il trattamento logopedico di bambini e giovani fino al compimento del loro 18° anno di età (art. 18 n. 9 LIVA).

2.12.2 Prestazioni imponibili

- a. La vendita di libri (☞ opuscolo "Stampati").
- b. La vendita di mezzi ausiliari logopedici (p. es. CD ortofonici, singoli fogli per esercizi).

2.13 Dietisti

Sono considerati prestatori di cure mediche i dietisti in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.13.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. La consulenza alimentare come ad esempio la cura dell'obesità, della denutrizione, del diabete, dell'ipertensione arteriosa, come pure di altre malattie o carenze del metabolismo.
- b. La consulenza alimentare effettuata durante i soggiorni in ospedale, in centri di cure mediche (☞ cifra 7) o nell'ambito di soggiorni in internati (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili).
- c. Le tenuta di lezioni, conferenze, corsi ecc. (art. 18 n. 11 LIVA).

2.13.2 Prestazioni imponibili

- a. La consulenza alimentare mirante a migliorare il benessere o il rendimento (p. es. consulenza alimentare di sportivi) o effettuata per scopi estetici, ad esempio per dimagrire (nella misura in cui non si tratta di sovrappeso pericoloso per la salute), o nell'intento d'eliminare le impurità cutanee e la cellulite.
- b. La consulenza alimentare nell'industria agroalimentare ecc.

- c. La vendita di libri (☞ opuscolo “Stampati”).
- d. La somministrazione di prodotti alimentari e bevande come pure di mezzi ausiliari in occasione di consulenze alimentari.
 - ☞ Per informazioni sull’applicazione dell’aliquota d’imposta dei prodotti commestibili e delle bevande vedi il promemoria “Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali”.

2.14 Podologi

Sono considerati prestatori di cure mediche i podologi in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.14.1 Operazioni escluse dall’IVA

- a. Le prestazioni di cura nel quadro del trattamento delle malattie dei piedi dell’essere umano. Rientrano in quest’ambito ad esempio i seguenti trattamenti: escissione e abrasione di calli, callosità e duroni, suppurazione delle dita dei piedi, massaggio dei piedi e delle gambe per ragioni mediche.
- b. L’applicazione di medicinali (p. es. pomate) e di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi, graffette, fasciature, cerotti, tamponi, unghie artificiali) da parte della persona curante nell’ambito di una cura medica.
- c. Le prestazioni di cure delle malattie dei piedi secondo le lettere a e b effettuate durante i soggiorni in ospedale, in centri di cure mediche (☞ cifra 7) o nell’ambito di soggiorni in internati (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili).

2.14.2 Prestazioni imponibili

- a. Le prestazioni podologiche eseguite per ragioni estetiche (p. es. cosmesi dei piedi).
- b. La somministrazione di medicinali (p. es. pomate) e di altri prodotti per la cura dei piedi (p. es. creme, prodotti cosmetici) o di mezzi ausiliari medici (p. es. calze mediche elastiche a compressione e di sostegno).
- c. La somministrazione di ortosi decompressive prodotte in proprio o acquistate (inclusa la presa delle misure e l’esecuzione degli adattamenti).
- d. La vendita di scarpe.

2.15 Igienisti dentali

Sono considerati prestatori di cure mediche gli igienisti dentali in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione. Il relativo documento, o una sua copia, va presentato su richiesta.

2.15.1 Operazioni escluse dall'IVA

Le prestazioni d'igiene dentaria quali ad esempio la pulizia dei denti e la rimozione del tartaro dentario, nonché la consulenza e l'istruzione sull'igiene boccale.

2.15.2 Prestazioni imponibili

- a. Le prestazioni d'igiene dentaria eseguite per fini estetici (p. es. sbiancamento dei denti, applicazione di un diamante).
- b. La somministrazione di mezzi ausiliari per la profilassi dentaria ad esempio di spazzolini o fili interdentali ai pazienti.

3. Altre categorie professionali

I membri di alcune categorie di professioni, quali ortopedisti, psicologi, consulenti familiari o sanitari, ottici e audioprotesisti, non sono considerati come prestatori di cure mediche. Di conseguenza, essi non dispensano mai trattamenti medici esclusi dall'IVA. Le loro prestazioni sono quindi imponibili all'aliquota normale.



L'assistenza da parte di **psicologi e pedagogisti curativi** a bambini e a giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età è esclusa dall'IVA. Tali prestazioni sono considerate operazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù (art. 18 n. 9 LIVA).

4. Organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex)

Sono considerate prestatrici di cure mediche le organizzazioni di diritto pubblico e privato che prestano cure mediche e cure di base al domicilio rispettivamente al luogo di soggiorno del paziente.

4.1 Operazioni escluse dall'IVA

- a. Gli esami, i trattamenti e le cure ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre (☞ cifra 2.10.1 lett. a).
- b. Le prestazioni nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre (☞ cifra 2.10.1 lett. b).
- c. Le prestazioni di preparazione al parto e di consulenza per l'allattamento.
- d. L'assistenza all'infanzia e alla gioventù fino al compimento del 18° anno d'età, come ad esempio l'attività di gioco con i bambini, l'aiuto a vestirli e svestirli, il nutrimento dei più piccoli, l'assistenza nei compiti scolastici e nei problemi di scuola e famiglia (art. 18 n. 9 LIVA).
- e. La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. pomate, pillole, iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi) direttamente al paziente da parte della persona curante nell'ambito di prestazioni di cura ai sensi delle lettere a e b.

- f. La fornitura e la fatturazione¹⁰ di pasti pronti direttamente ad anziani, invalidi e malati ("servizio pasti"), a condizione che siano effettuate da un'organizzazione d'utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex; cifra. 4.3)¹¹.

Le corrispondenti cifre d'affari vanno contabilizzate separatamente.¹²

- g. Le prestazioni d'economia domestica, come ad esempio la pulizia dell'appartamento o della casa, la preparazione dei pasti, gli acquisti, il bucato, la stiratura, il rammendo, l'accompagnamento dal medico o dal parrucchiere, i lavori di giardinaggio, la sorveglianza della casa, la custodia di animali domestici, a condizione che siano effettuate da un'organizzazione d'utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex; ☞ cifra. 4.3).¹³

4.2 Prestazioni imponibili

- a. Le prestazioni d'economia domestica e la fornitura di pasti¹⁴ effettuate da organizzazioni **non di utilità pubblica** (☞ cifra 4.3).
- b. La somministrazione di medicinali (p. es. pomate) e di altri prodotti (p. es. creme, prodotti cosmetici e d'igiene corporale) o di accessori per la cura utilizzati dal paziente stesso.
- c. La vendita e la locazione di mezzi ausiliari medici, come per esempio le sedie a rotelle, le stampelle, gli inalatori, i dializzatori e i letti speciali.
- d. La fornitura di pasti pronti al consumo (congelati o in contenitori termici) ad altre organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) o a case per anziani, case di riposo e case di cura, ospedali, penitenziari, pensionati, asili, scuole, organizzazioni d'assistenza, ecc.. In presenza di tali prestazioni la fornitura di prodotti commestibili e di bevande è imponibile all'aliquota ridotta, a condizione che vi sia una separazione dal profilo organizzativo.

☞ Per maggiori informazioni, vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

4.3 Utilità pubblica

Le organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) gestite dai poteri pubblici (Cantoni, Comuni, consorzi comunali ecc.) sono considerate d'utilità pubblica.

¹⁰ Precisazione della prassi

¹¹ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

¹² Precisazione della prassi

¹³ Precisazione della prassi

¹⁴ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

Secondo l'articolo 33a capoverso 4 LIVA un'organizzazione di assistenza e di beneficenza o un'istituzione sociale è considerata d'utilità pubblica, se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempite:

- a. è una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;
- b. destina irrevocabilmente i suoi mezzi a scopi d'utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono d'utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è secondario rispetto allo scopo d'utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;
- c. esercita un'attività di interesse generale; e
- d. esercita tale attività in modo disinteressato.

Se un'istituzione dispone dell'esonero fiscale ai fini dell'imposta federale diretta per effetto di utilità pubblica i criteri summenzionati sono considerati adempiti.¹⁵

5. Centri ambulatoriali

5.1 Definizione e condizioni

Sono considerate centri ambulatoriali le istituzioni che eseguono cure mediche ambulatorie a pazienti ai quali non è richiesta né una degenza in ospedale né a letto. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le persone giuridiche o le società di persone che impiegano persone appartenenti alle professioni mediche e sanitarie (☞ cifra 2) che eseguono cure mediche, così come i centri HMO delle casse malati.

I centri ambulatoriali sono considerati prestatori di cure mediche, quando

- il loro direttore è considerato prestatore di cure mediche (☞ cifra 2) (il direttore deve avere un impiego fisso o la direzione deve assicurarne contrattualmente la presenza al 100%)
oppure
- tutti i contitolari di una persona giuridica o di una società di persone (p. es. soci, azionisti) che prestano cure mediche in tali centri sono considerati prestatori di cure mediche (☞ cifra 2) (ciò vale solamente, quando non esiste una direzione del centro resa pubblica verso l'esterno);
e

¹⁵ Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2006 (art. 33a LIVA)

- sono in grado di esibire un'autorizzazione cantonale rilasciata loro, nella misura in cui la stessa è richiesta dal diritto cantonale.

5.2 Operazioni escluse dall'IVA

- a. Le cure mediche (☞ cifra 1.3) che servono al trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica eseguite dagli impiegati sotto il controllo della direzione (☞ cifra 5.1) e fatturate in nome del centro ambulatoriale.

☞ In relazione alle specifiche norme delle singole professioni mediche e sanitarie vedi cifra 2.

- b. La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. pomate, pillole, iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi) direttamente al paziente durante una cura ai sensi della lettera a. Ciò vale anche per l'applicazione di dispositivi impiantabili e di altre protesi fissate al corpo ai sensi della cifra 2.1.1 lettera f, da parte di medici o dentisti nell'ambito di una cura medica.

5.3 Prestazioni imponibili

- a. I trattamenti secondo la cifra 1.3, in particolare quelli miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche – tranne gli esami, le consulenze o i trattamenti effettuati da un medico o da un dentista (☞ cifre 2.1 e 2.2) – così come i trattamenti effettuati con i metodi elencati alla cifra 2.8.2 lettera b.

- b. La somministrazione a pazienti o a terzi, di medicinali, prodotti commestibili e bevande (p. es. pastiglie, tè e polverine non considerati come medicinali), mezzi ausiliari medici, protesi (☞ cifra 2.1.2 lett. c), apparecchi ortopedici ecc.

☞ Per informazioni sull'applicazione dell'aliquota d'imposta vedi i promemoria "Medicinali" e "Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali".

☞ In relazione alle specifiche norme delle singole professioni mediche e sanitarie vedi cifra 2.

5.4 Altri centri

Se le condizioni non sono adempite (☞ cifra 5.1), tutte le prestazioni effettuate dal centro di trattamento sono imponibili all'aliquota d'imposta determinante.

I membri delle professioni medico-sanitarie (☞ cifra 2), che sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione e che sono solamente locatari di un tale centro fatturando quindi in proprio nome, devono basarsi sulle regole applicabili alla loro categoria professionale per determinare l'imponibilità delle loro prestazioni.

Gli studi associati di persone che esercitano a titolo indipendente una professione medico-sanitaria (☞ cifra 2) e che hanno scelto la forma sociale di una persona giuridica o di una società di persone (☞ cifra 11) non sono considerati centri per cure ambulatoriali (☞ cifra 5.1).

6. Case per anziani, case di riposo e case di cura

6.1 Definizione, condizioni e delimitazioni rispetto ad altri centri

Per le seguenti norme, sono considerate case per anziani, case di riposo e case di cura, le istituzioni che mirano ad assicurare l'alloggio, il vitto e l'assistenza a persone anziane. Rientrano in questa categoria ad esempio, le case per anziani, le case di cura e le case di riposo, i centri di residenza per anziani, gli ospizi e i centri d'abitazione sorvegliati per persone anziane, compresi i centri diurni per persone anziane.



Non rientrano in questa norma i centri, il cui scopo principale è accogliere malati psichici, disabili fisici o mentali.

☞ Per maggiori informazioni vedi l'opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali" e la cifra 8.

6.2 Prestazioni d'alloggio e di assistenza

L'alloggio (comprese le tasse di collegamento telefonico e radiotelevisivo, incluse le tasse di conversazione, anche se fatturate separatamente¹⁶) e l'assistenza ai pensionati (p. es. accompagnamento in casa come pure dal medico o dal parrucchiere) sono esclusi dall'IVA.

Le prestazioni effettuate in relazione a soggiorni di breve durata di persone anziane o invalide (p. es. beneficiari di rendite AVS o AI), come ad esempio i soggiorni di prova, di breve durata a causa dell'assenza delle persone che le assistono e le curano (in genere per le vacanze dei familiari) e di convalescenza in seguito a un peggioramento dello stato di salute (p. es. dopo una caduta o un ricovero in ospedale), sono parimenti escluse dall'IVA. In caso di questi soggiorni di breve durata, l'accompagnamento della persona anziana da parte del partner è pure escluso dall'IVA.



I soggiorni di vacanza di persone anziane come pure l'alloggio dei loro ospiti non sono considerati soggiorni di breve durata. Queste prestazioni sono imponibili all'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero.

☞ Per maggiori informazioni vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

Le altre prestazioni non comprese nel forfait giornaliero e fatturate separatamente (p. es. pulizia delle camere, lavaggio e rammendo della biancheria personale¹⁷, prestazioni della caffetteria, conversazioni telefoniche tenute in cabine, vendita di beni) sono imponibili all'aliquota d'imposta determinante.

Le spese sostenute per gli ospiti (p. es. parrucchiere, pedicure, taxi, acquisti d'alimentari, d'abbigliamento, di scarpe e di medicinali), rifatturate a questi ultimi, non sono attribuibili alla cifra d'affari dell'istituto, se la fattura del fornitore/prestatore è espressamente emessa in nome dell'ospite. Queste operazioni vanno contabilizzate come partite transitorie. Per importi fino a 400 franchi¹⁸ lo scontrino di cassa è sufficiente e si può rinunciare a richiedere l'allestimento di una fattura con indicato il nome dell'ospite. Se all'istituzione è indirizzata una fattura globale, le prestazioni devono figurare separatamente per ogni singolo ospite. A comprova, una copia di questa fattura o dello scontrino di cassa va aggraffata al duplicato della fattura indirizzata all'ospite. Queste spese non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

6.3 Prestazioni di vitto

Il vitto (inclusi eventuali supplementi per diete) compreso nel prezzo della pensione è escluso dall'IVA. Ciò vale anche per il soggiorno di breve durata di persone anziane o invalide (p. es. beneficiari di rendite AVS o AI) secondo la cifra 6.2, 2° capoverso.

Le prestazioni di vitto supplementari non comprese nel prezzo della pensione (p. es. consumazioni alla caffetteria) sono per contro imponibili all'aliquota normale. La vendita di prodotti commestibili e bevande non alcoliche per la consumazione in camera è imponibile all'aliquota ridotta, a condizione che vi sia una separazione dal profilo organizzativo.

Il vitto fornito alle persone in visita presso gli ospiti così come al proprio personale è imponibile all'aliquota normale (☞ promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale").

La fornitura di pasti pronti al consumo (congelati o in contenitori termici) ad altre case per anziani, case di riposo e case di cura o a ospedali, organizzazioni Spitex, penitenziari, ospizi, asili, scuole, organizzazioni umanitarie ecc., come pure i pasti fatturati a un'organizzazione terza¹⁹ sono imponibili all'aliquota ridotta, a condizione che vi sia una separazione dal profilo organizzativo. Le corrispondenti cifre d'affari vanno contabilizzate separatamente.

17 Precisazione della prassi

18 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

19 Precisazione della prassi

La fornitura e la fatturazione²⁰ di pasti pronti direttamente ad anziani, invalidi, e malati ("servizio pasti") sono escluse dall'IVA. Le corrispondenti cifre d'affari vanno contabilizzate separatamente.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

6.4 Prestazioni di cura

Le prestazioni per le cure di base ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre (☞ cifra 2.10.1 lett. b) sono escluse dall'IVA.

L'applicazione di articoli per la cura del corpo (p. es. pannolini per l'incontinenza), direttamente ai pazienti è una componente della cura di base e come tale è esclusa dall'IVA.

Per contro, la fornitura agli ospiti di shampoo e di altri articoli per l'igiene del corpo, utilizzati in modo autonomo, è imponibile all'aliquota normale.

6.5 Cure mediche

Gli esami, i trattamenti e le cure definiti all'articolo 7 capoverso 2 lettera a e b OPre (☞ cifra 2.10.1 lett. a) sono escluse dall'IVA.

La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. pomate, pillole, iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi) direttamente ai pazienti da parte del personale curante, nell'ambito di una cura medica, sono escluse dall'IVA. L'utilizzo di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario da parte degli ospiti durante il soggiorno è parimenti escluso dall'IVA.



La vendita agli ospiti di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario, così come la loro locazione e vendita a terzi (che non soggiornano nell'istituto) sono imponibili all'aliquota normale.

Se questi beni sono stati utilizzati unicamente per attività escluse dall'IVA (art. 18 n. 24 LIVA), la relativa vendita non soggiace all'IVA.

7. Centri per cure mediche

7.1 Definizione, condizioni e delimitazione rispetto ad altri centri

Se sono adempite le condizioni elencate qui di seguito, si considerano centri per cure mediche le istituzioni che accolgono ospiti per prestazioni di cura e riabilitazione durante un determinato periodo, offrendo loro vitto, alloggio, assistenza, nonché effettuando cure mediche e misure di terapia loro prescritte. Rientrano in quest'ambito ad esempio i centri di riabilitazione, i sanatori nonché le case di cura e di convalescenza.

²⁰ Precisazione della prassi

Un centro per cure mediche è considerato tale, se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. il centro ha una direzione medica, ossia dispone di almeno un medico impiegato in pianta stabile al 100% o comprova di aver stipulato contratti con medici indipendenti della regione (in possesso di un diploma federale o di un certificato di capacità riconosciuto come titolo equivalente dalla competente autorità federale) in grado di assicurare la presenza e l'assistenza di un medico al 100%;
- b. il centro dispone di personale medico-terapeutico autorizzato a praticare i trattamenti nell'ambito delle disposizioni legali;
- c. il centro garantisce la presenza di personale curante idoneo (infermieri diplomati) 24 ore su 24, compresa l'organizzazione del servizio di pronto soccorso medico;
- d. il centro è dotato delle infrastrutture necessarie per praticare le terapie prescritte (p. es. sale di terapia) e per effettuare l'assistenza medica 24 ore su 24 (p. es. sala di trattamento, servizio notturno ecc.);
- e. su richiesta dei pazienti del centro, è garantito un esame d'entrata e d'uscita;
- f. il centro dispone dell'autorizzazione cantonale all'esercizio di un simile centro.

Il fatto che un centro per cure mediche sia riconosciuto come Kurhaus nella parte A dell'elenco degli istituti di cura e delle case di convalescenza pubblicato da Santésuisse è un indizio che le condizioni sopraccitate sono adempite.

7.2 Prestazioni di vitto e alloggio

Se sono adempite le condizioni (☞ cifra 7.1), l'alloggio (comprese le tasse di collegamento telefonico e radiotelevisivo, incluse le tasse di conversazione, anche se fatturate separatamente²¹) e il vitto compresi nella retta giornaliera (inclusi eventuali supplementi per diete) **di pazienti in riabilitazione** sono esclusi dall'IVA per la durata della cura rispettivamente del soggiorno di convalescenza o di riabilitazione.

Il certificato di trasferimento redatto dall'ospedale o dal medico curante (e non dal medico del centro) può servire da **prova** per attestare che si tratta di una cura, di un soggiorno di convalescenza o di riabilitazione esclusi dall'IVA. Il certificato di trasferimento è valido solamente per la **durata prescritta** della cura rispettivamente della convalescenza o della riabilitazione.

²¹ Precisazione della prassi

Il vitto e le altre prestazioni non compresi nella retta giornaliera e fatturati separatamente, (p. es. pulizia delle camere²², lavaggio e rammendo della biancheria, consumazioni nella caffetteria o al ristorante, conversazioni telefoniche tenute in cabine, vendita di beni al chiosco o in un negozio di fiori) sono imponibili all'aliquota determinante. La vendita di bevande non alcoliche e di prodotti commestibili destinati al consumo in camera è imponibile all'aliquota ridotta, a condizione che vi sia una separazione dal profilo organizzativo.



Se non sono adempite le condizioni (☞ cifra 7.1) – ad esempio se l'istituzione non è considerata un centro per cure mediche, se manca il certificato di trasferimento o se il soggiorno non è più medicalmente necessario e si protrae oltre la data prevista) l'alloggio (inclusa la prima colazione) è imponibile all'aliquota speciale, mentre il vitto è imponibile all'aliquota normale.

Il vitto fornito alle persone in visita presso i pazienti in riabilitazione o in cura, così come al proprio personale, è imponibile all'aliquota normale (☞ promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelievamenti in natura e del vitto del personale").

Le spese sostenute per i pazienti (p. es. parrucchiere, taxi), rifatturate a questi ultimi, non sono attribuibili alla cifra d'affari dell'istituto, se la fattura del prestatore è espressamente emessa in nome del paziente. Queste operazioni vanno contabilizzate come partite transitorie. Per importi fino a 400 franchi²³, lo scontrino di cassa è sufficiente e si può rinunciare a richiedere l'allestimento di una fattura con indicato il nome del paziente. Se all'istituzione è indirizzata una fattura globale, le prestazioni devono figurare separatamente per ogni singolo paziente. A comprova, una copia di questa fattura o dello scontrino di cassa va aggraffata al duplicato della fattura indirizzata al paziente. Queste spese non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

7.3 Prestazioni di cura e cure mediche

Le prestazioni di cura e le cure mediche dispensate nel campo della medicina umana, comprese le operazioni strettamente legate²⁴, effettuate sotto controllo medico, il cui scopo è curare le malattie, le lesioni o altri disturbi corporali o mentali, sono escluse dall'IVA. Ciò vale sia per i trattamenti prescritti nel certificato di trasferimento, sia per gli ulteriori trattamenti ordinati dalla direzione medica.

22 Precisazione della prassi

23 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

24 Precisazione della prassi

La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. pomate, pillole, iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi) direttamente ai pazienti da parte del personale curante, nell'ambito di una cura medica, sono escluse dall'IVA. L'utilizzo di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario da parte degli ospiti durante il soggiorno è parimenti escluso dall'IVA.



La vendita a pazienti di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario, così come la loro locazione e vendita a terzi (che non soggiornano nell'istituto) sono imponibili all'aliquota normale.

Se questi beni sono stati utilizzati unicamente per attività escluse dall'IVA (art. 18 n. 24 LIVA), la relativa vendita non soggiace all'IVA.

8. Ospedali

8.1 Definizione, condizioni e delimitazione rispetto ad altri istituti

Sono considerati ospedali gli istituti che assicurano esclusivamente sotto direzione medica la presa a carico, l'esame, il trattamento e la cura di persone malate o ferite o un servizio d'ostetricia. In linea di massima, gli ospedali accettano solo persone ricoverate su prescrizione medica (eccetto i casi d'urgenza).

8.2 Prestazioni di vitto e alloggio

L'alloggio (comprese le tasse di collegamento telefonico e radiotelevisivo, incluse le tasse di conversazione, anche se fatturate separatamente²⁵) e l'assistenza ai pazienti sono escluse dall'IVA. Il vitto compreso nella retta giornaliera (inclusi eventuali supplementi per diete) è pure escluso dall'IVA. Le prestazioni in relazione a migliori condizioni d'alloggio (supplemento per camera singola) sono considerate una componente dell'alloggio esclusa dall'IVA.

Nei casi di ricovero di bambini o di adulti, così come nel periodo di puerperio, l'alloggio e il vitto della persona accompagnatrice sono esclusi dall'IVA.

Il vitto e le altre prestazioni non compresi nella retta giornaliera e fatturati separatamente (p. es. pulizia delle camere²⁶, lavaggio e rammendo della biancheria personale, consumazioni nella caffetteria o al ristorante, conversazioni telefoniche tenute in cabine, vendita di beni al chiosco o in un negozio di fiori) sono per contro imponibili all'aliquota determinante.

Il vitto fornito alle persone in visita presso i pazienti così come al proprio personale è imponibile all'aliquota normale (☞ vedi promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale").

²⁵ Precisazione della prassi

²⁶ Precisazione della prassi

Le spese sostenute per i pazienti (p. es. parrucchiere, taxi), rifatturate a quest'ultimi, non sono attribuibili alla cifra d'affari dell'ospedale, se la fattura del prestatore è espressamente emessa in nome del paziente. Queste operazioni vanno contabilizzate come partite transitorie. Per importi fino a 400 franchi²⁷, lo scontrino di cassa è sufficiente e si può rinunciare a richiedere l'allestimento di una fattura con indicato il nome del paziente. Se all'ospedale è indirizzata una fattura globale, le prestazioni devono figurare separatamente per ogni singolo paziente. A comprova, una copia di questa fattura o dello scontrino di cassa va aggraffata al duplicato della fattura indirizzata al paziente. Queste spese non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

8.3

Cure mediche e altre operazioni escluse dall'IVA

- a. Le prestazioni di cura e le cure mediche dispensate nel campo della medicina umana, comprese le operazioni che sono strettamente legate²⁸, effettuate sotto controllo medico, il cui scopo è curare le malattie, le lesioni o altri disturbi corporali o mentali.
- b. Le cure mediche effettuate da medici aggiunti o da primari che dispongono di uno studio all'interno dell'ospedale e curano pazienti privati, fatturate ai pazienti dall'ospedale. Ciò vale pure per i contributi che i medici aggiunti e i primari versano per l'utilizzo dell'infrastruttura.
- c. La somministrazione e l'applicazione di medicinali (p. es. pomate, pillole, iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi) direttamente ai pazienti da parte del personale curante, nell'ambito di una cura medica. È parimenti esclusa dall'IVA l'applicazione di dispositivi impiantabili e di altre protesi fissate al corpo (☞ cifra 2.1.1 lett. f), da parte di medici nell'ambito di una cura medica.
- d. L'utilizzo di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario, da parte di pazienti durante e per un breve lasso di tempo dopo il soggiorno all'ospedale, anche se è fatturato separatamente.



La vendita ai pazienti di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario, così come la loro locazione e vendita a terzi (che non soggiornano nell'istituto) sono imponibili all'aliquota normale.

Se questi beni sono stati utilizzati unicamente per attività escluse dall'IVA (art. 18 n. 24 LIVA), la relativa vendita non soggiace all'IVA.

²⁷ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

²⁸ Precisazione della prassi

- e. I **certificati** rilasciati nell'ambito di una cura medica ad assicurazioni o a datori di lavoro (p. es. certificati d'inabilità lavorativa), così come l'allestimento di certificati di trasferimento non costituiscono perizie bensì fanno parte della cura medica.
- f. Le perizie allestite da **ospedali di diritto pubblico** e da cliniche su **mandato dei poteri pubblici** (p. es. polizia, tribunali, SUVA, AI), che non sono in relazione a cure mediche, non sono imponibili se sono ordinate in nome e per conto dei poteri pubblici.
- g. La messa a disposizione di personale per la cura dei malati (art. 18 n. 12 LIVA; ²⁹ nm. 607 segg.).²⁹

8.4 Prestazioni imponibili

- a. La somministrazione di medicinali, mezzi ausiliari medici, protesi, apparecchi ortopedici (ortodontici) amovibili ecc. è imponibile all'aliquota determinante (³⁰ in relazione alle specifiche norme per medici e dentisti vedi cifre 2.1 e 2.2).
- b. Le perizie allestite da **ospedali di diritto pubblico** e da cliniche di **diritto pubblico per conto di istituzioni private** (p. es. casse malati, assicurazioni) sono imponibili all'aliquota normale, salvo se sono volte a determinare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali (³¹ cifra 2.1.1 lett. d).
- c. Le perizie non legate a una cura medica³⁰, allestite in proprio nome da ospedali e **cliniche private**, sono imponibili all'aliquota normale, salvo se sono volte ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali (³¹ cifra 2.1.1 lett. d).
- d. Gli esperimenti clinici di medicamenti o di altri prodotti, le supervisioni e i controlli di qualità.³¹
- e. La messa a disposizione di personale per altri scopi che le cure dei malati, quali ad esempio i lavori di segretariato o la tenuta della contabilità (³² nm. 609).³²

9. Istituti di radiologia

L'esecuzione di radiografie, radioscopie, tomografie computerizzate ecc. con corrispondente emissione di diagnosi da parte d'istituti di radiologia con autorizzazione cantonale diretti da personale medico sono escluse dall'IVA.

²⁹ Precisazione della prassi

³⁰ Precisazione della prassi

³¹ Precisazione della prassi

³² Precisazione della prassi

Le radioterapie effettuate in un simile istituto di radiologia sono considerate cure mediche e sono parimenti escluse dall'IVA.

10. **Laboratori medici**

Sono considerati laboratori medici i laboratori di studi medici e ospedali, così come i laboratori che dispongono di un'autorizzazione cantonale per gestire un laboratorio medico.

Le prestazioni di laboratorio nell'ambito della medicina umana, effettuate nell'ambito di una cura medica o a scopo diagnostico per conto di medici, ospedali o altri centri di cure mediche, sono escluse dall'IVA.

Se un laboratorio medico conferisce il mandato, o parte di esso, a un altro laboratorio medico secondo la definizione del primo capoverso, nel mandato conferito al laboratorio va fatto riferimento al mandato iniziale e va precisato esattamente che si tratta di prestazioni di laboratorio nell'ambito della medicina umana.

Per contro, tutte le altre prestazioni quali ad esempio le analisi del sangue dei donatori, le analisi del sangue per le associazioni sportive, le analisi per allergie e le altre analisi di prodotti alimentari, medicinali ecc., sono imponibili all'aliquota normale. Lo stesso dicasi dei controlli di qualità nei casi di analisi mediche, non essendo in stretta relazione con le cure mediche.³³

11. **Prestazioni di servizi di associazioni (studi associati)**

11.1 **Definizione e condizioni**

Si considera un'associazione un'unione di persone che esercitano **un'attività indipendente** nel settore delle professioni medico-sanitarie (☞ cifra 2) e mirano a sfruttare le sinergie (p. es. segretariato e infrastrutture mediche comuni).

L'esistenza di una tale associazione è data quando le seguenti condizioni sono cumulativamente adempite:

- a. l'associazione è una **società semplice** ai sensi dell'articolo 530 segg. CO;
- b. l'associazione è costituita esclusivamente allo scopo di acquisire la necessaria infrastruttura (p. es. apparecchi medici, locali da adibire a studio, personale) e per organizzare la relativa gestione;
- c. tutti i soci della società semplice sono persone fisiche (ossia persone singole); le società di persone e le persone giuridiche sono escluse;

- d. tutti i soci dell'associazione esercitano un'attività nel settore delle professioni medico-sanitarie (☞ cifra 2) e sono titolari di un'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione³⁴;
- e. il corrispondente contratto della società è stipulato in forma scritta;
- f. secondo contratto, i costi sostenuti sono addebitati proporzionalmente ai singoli soci al prezzo di costo (senza alcun supplemento di utile);
- g. l'associazione non effettua prestazioni di servizi né consegna beni a terzi³⁵.

Queste condizioni sono adempite anche quando

- singoli soci dell'associazione effettuano prestazioni imponibili per le quali sono eventualmente obbligatoriamente assoggettati;
- singoli soci dell'associazione o l'associazione stessa occupano, sulla base di un contratto o di un mandato, persone non appartenenti alle professioni medico-sanitarie (☞ cifra 2; p. es. aiuti-medico, laboratoristi, personale delle pulizie).



Gli studi associati costituiti ad esempio sotto forma di persone giuridiche (società anonime, società a garanzia limitata) o società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita) non sono considerati associazioni secondo quanto in precedenza indicato. In tal caso, tutte le prestazioni effettuate dalla società agli associati sono imponibili all'aliquota d'imposta determinante.

11.2 Prestazioni di associazioni

11.2.1 Operazioni escluse dall'IVA

Sono escluse dall'IVA le prestazioni che servono all'immediato esercizio dell'attività dei soci dell'associazione che la società semplice esegue ai propri soci in adempimento del corrispondente contratto e che fattura proporzionalmente al prezzo di costo (art. 18 n. 6 LIVA).

Ne fanno ad esempio parte le seguenti prestazioni:

- esecuzione di radiografie ed ecografie;
- prestazioni di laboratorio;
- uso dei locali comuni (sale di trattamento, sale d'aspetto, uffici, laboratori ecc.);
- gestione comune del segretariato e delle cartoteche dei pazienti;
- fatturazione e incasso per i singoli membri.

³⁴ Precisazione della prassi

³⁵ Precisazione della prassi

Esempio

Due medici (società semplice), ambedue proprietari al 50% del materiale e del laboratorio, hanno affittato insieme i locali dello studio. I dettagli di questa collaborazione sono stati definiti in un contratto scritto. La società semplice fattura ai medici i costi del materiale, del laboratorio e dei locali, proporzionalmente e al prezzo di costo. Queste controprestazioni sono escluse dall'IVA.

11.2.2 Prestazioni imponibili

Le prestazioni di servizi e le forniture di beni che l'associazione effettua ai singoli soci e che non servono direttamente all'esercizio dell'attività di cure mediche dei soci (☞ cifra 11.2.1) sono imponibili all'aliquota determinante.

Rientrano in quest'ambito ad esempio le seguenti prestazioni:

- la fornitura di medicinali e di mezzi ausiliari medici da parte dell'associazione ai singoli soci o a terzi;
- la fornitura di protesi amovibili e fisse³⁶, fabbricate in proprio o acquistate da parte dell'associazione, ai singoli soci o a terzi (☞ cifra 15);
- la tenuta della contabilità per i singoli soci (dalla contabilizzazione delle operazioni economiche fino alla chiusura contabile annuale);
- la compilazione delle dichiarazioni fiscali per i singoli soci.

11.2.3 Assoggettamento³⁷

Se l'associazione esegue prestazioni imponibili (☞ cifra 11.2.2) e gli ammontari limite indicati agli articoli 21 capoverso 1 e 25 capoverso 1 lettera a LIVA sono superati, essa è assoggettata obbligatoriamente e deve annunciarsi all'AFC.

Tuttavia, ai sensi di una semplificazione, l'AFC rinuncia all'iscrizione dell'associazione nel registro dei contribuenti IVA se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempite:

- tutti i soci dell'associazione sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA;
- l'associazione effettua delle prestazioni unicamente ai propri soci (e non a terzi);
- la rifatturazione delle prestazioni è effettuata senza supplemento.

Questa regolamentazione non è tuttavia applicabile alle società semplici, che appaiono sotto una ragione sociale comune di fronte ai terzi (non propri soci) effettuando loro delle prestazioni.

11.2.4 Prestazioni dei soci all'associazione

Sono per contro imponibili le prestazioni che i singoli soci effettuano all'associazione, anche se sono in relazione ai contributi statutari secondo il contratto par-

36 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

37 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

titolare di società concluso al riguardo, tranne se queste prestazioni sono escluse dall'IVA conformemente all'articolo 18 LIVA. Rientrano in quest'ambito, ad esempio, la messa a disposizione di personale e la locazione di apparecchi o d'installazioni da parte del singolo socio all'associazione.

Se persone appartenenti alle professioni mediche, finora indipendenti o attivi nel proprio studio, costituiscono una nuova associazione o ne ampliano una già esistente, la vendita di apparecchiature da parte dei singoli soci all'associazione è esclusa dall'IVA ai sensi dell'articolo 18 numero 24 LIVA, a condizione che le apparecchiature siano state utilizzate esclusivamente per attività escluse dall'IVA.

11.3 **Prestazioni dei singoli soci ad altri soci**

Le prestazioni che un socio dell'associazione effettua e fattura in proprio nome a un altro socio sono imponibili, tranne se le stesse sono escluse dall'IVA ai sensi dell'articolo 18 LIVA (p. es. cure mediche). Se, ad esempio, un socio dell'associazione impiega un salariato e lo mette a disposizione di un altro socio, la relativa controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

Per contro, se più soci di uno studio d'associati hanno stipulato individualmente un contratto di lavoro a tempo parziale con un impiegato (contratto di lavoro secondo gli art. 319-355 CO), i salari versati all'impiegato sono a carico del conto dei costi del rispettivo datore di lavoro.

12. **Fornitura di sangue e di organi umani**

12.1 **Fornitura di sangue**

La fornitura di sangue umano intero non sottoposto a trattamenti da parte di titolari dell'apposita licenza è esclusa dall'IVA.

Per contro, tutti i prodotti del sangue ottenuti da trattamenti fisici, chimici o biologici di sangue umano intero (derivati e componenti del sangue) sono imponibili all'aliquota ridotta, anche se tali prodotti non sono registrati da Swissmedic o dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Questi prodotti del sangue sono considerati medicinali, nella misura in cui sono destinati all'applicazione diretta sull'uomo (☞ promemoria "Medicinali").

12.2 **Fornitura di organi umani**

La fornitura di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e di ospedali (☞ cifre 7 e 8) titolari dell'apposita licenza è esclusa dall'IVA.

Sono considerati organi umani gli organi interi, quali ad esempio fegato, reni, cuore, polmoni e pancreas. Non rientrano in questa categoria i tessuti umani (p. es. la pelle) e le cellule (p. es. midollo osseo e liquidi corporei tipo sperma). La fornitura di questi beni è imponibile all'aliquota normale.

13. **Trasporto di persone malate, ferite o invalide**

Di principio, il trasporto di persone è imponibile. Secondo l'articolo 18 numero 7 LIVA è però escluso dall'IVA il trasporto di persone malate, ferite o invalide (☞ cifra 1.2 lett. f) in mezzi di trasporto appositamente attrezzati (☞ cifra 13.1).

13.1 **Esigenze relative all'attrezzatura del mezzo di trasporto**

Il mezzo di trasporto deve essere appositamente attrezzato e utilizzato esclusivamente per tale genere di trasporto. Questa condizione è adempita ad esempio da ambulanze, elicotteri della Guardia Aerea di salvataggio e slitte di salvataggio.

I taxi e i bus per disabili sono considerati come appositamente attrezzati se sono adibiti al trasporto di persone in sedia a rotelle o di altre persone fisicamente disabili. Ciò è ad esempio il caso quando il mezzo di trasporto è provvisto di accesso posteriore o laterale per sedie a rotelle mediante piano di scorrimento (rampe mobili ad ampiezza variabile), rampe sollevabili, rampe scorrevoli o sollevatori. Inoltre, il mezzo di trasporto è generalmente provvisto di dispositivi di fissaggio delle sedie a rotelle al suolo o di altri dispositivi (p. es. cremagliera, cinture di sicurezza specifiche per le sedie a rotelle, imbottitura, sedili girevoli).³⁸

L'IVA gravante l'acquisto, la manutenzione e la gestione di tali mezzi di trasporto non può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.



Non sono considerati come appositamente attrezzati i mezzi di trasporto pubblico (p. es. treno, bus, tram e funivia) dotati di attrezzature particolari per il trasporto di queste persone. Tali prestazioni di trasporto sono imponibili all'aliquota normale. Questo criterio vale anche per veicoli e taxi privati.

13.2 **Prestazioni escluse dall'IVA**

È escluso dall'IVA il trasporto di persone malate, ferite o invalide e delle persone che le assistono o accompagnano in mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Le controprestazioni per le prestazioni di primo soccorso e di collaborazione nel recupero di persone ferite sono escluse dall'IVA unicamente se la persona che presta le cure esercita un'attività nel settore delle professioni medico-sanitarie (☞ cifra 2; p. es. medico, infermiere).³⁹

13.3 **Prestazioni imponibili**

È imponibile il trasporto di persone malate, ferite o invalide in mezzi di trasporto non appositamente attrezzati.

38 Precisazione della prassi

39 Precisazione della prassi

Sono imponibili all'aliquota normale le prestazioni relative alle misure di sicurezza sui luoghi d'infortunio nonché la mera messa a disposizione di materiale di salvataggio senza prestazioni di cure e di collaborazione nel recupero di persone.

Il trasporto di persone decedute è ugualmente imponibile all'aliquota normale.

14. Profarmacia (dispensazione diretta di medicinali)

14.1 Principio

La somministrazione di medicinali (p. es. iniezioni, compresse) o l'applicazione di mezzi ausiliari medici (p. es. bendaggi, stecche, materiale di fissaggio) effettuate nell'ambito di una cura medica sono escluse dall'IVA, analogamente alla prestazione principale (cura medica nell'ambito della medicina umana).

Per contro, la somministrazione di medicinali e di mezzi ausiliari medici in confezioni originali, rispettivamente non utilizzati, a pazienti per la loro libera utilizzazione è imponibile all'imposta a titolo di fornitura di beni indipendente e va imposta dai medici all'aliquota determinante se adempiono le condizioni per l'assoggettamento (☞ promemoria "Medicinali").

La determinazione della cifra d'affari imponibile può essere effettuata in maniera esatta (☞ cifra 14.2.1) o in modo approssimativo (☞ cifra 14.2.2).

14.2 Determinazione della cifra d'affari imponibile realizzata con la somministrazione di medicinali e di mezzi ausiliari medici

14.2.1 Determinazione esatta della cifra d'affari imponibile

14.2.1.1 Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo dell'aliquota saldo

Le cifre d'affari imponibili realizzate con la somministrazione di medicinali e di mezzi ausiliari medici vanno contabilizzate su un conto separato dei ricavi, in base alle fatture emesse ai pazienti e vanno assoggettate all'aliquota saldo determinante.

Per applicare il metodo dell'aliquota saldo è necessaria un'autorizzazione dell'AFC.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Aliquote saldo".

14.2.1.2 Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo effettivo

Le cifre d'affari imponibili realizzate con la somministrazione di medicinali e mezzi ausiliari medici vanno contabilizzate in base ai giornali di vendita (giornali debitori o dei movimenti finanziari) in conti separati dei ricavi in funzione delle aliquote d'imposta applicabili (aliquota normale o ridotta) e vanno imposte all'aliquota determinante.

☞ Per maggiori informazioni in relazione alla deduzione dell'imposta precedente vedi cifra 14.3.

14.2.2 Determinazione approssimativa della cifra d'affari imponibile

I contribuenti che non possono o non vogliono procedere alla determinazione esatta della ripartizione fra cifra d'affari imponibile e cifra d'affari esclusa dall'IVA hanno la possibilità di determinare la cifra d'affari imponibile in relazione alla somministrazione di medicinali e mezzi ausiliari medici in base a una valutazione approssimativa come segue:

14.2.2.1 Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo dell'aliquota saldo

Il 5 % delle cifre d'affari complessive realizzate con medicinali e mezzi ausiliari medici di uno studio medico vanno attribuite al settore "attività escluse dall'IVA" e non vanno imposte (dichiarazione alle cifre 010 e 043 del rendiconto IVA). Il rimanente 95 % della cifra d'affari realizzata è imponibile all'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.

Esempio

<i>Cifre d'affari realizzate con medicinali e con mezzi ausiliari medici (inclusa IVA)</i>	<i>fr.</i> 320'000
<i>./. 5 % medicinali / mezzi ausiliari medici applicati direttamente</i>	<i>fr.</i> 16'000
<i>Cifre d'affari imponibili</i>	<i>fr.</i> 304'000
<i>IVA calcolata all'aliquota saldo dello 0,6 %⁴⁰</i>	<i>fr.</i> 1'824

In caso di determinazione approssimativa della quota di cifra d'affari imponibile realizzata con la somministrazione di medicinali e mezzi ausiliari medici, tutte le cifre d'affari imponibili all'aliquota normale o all'aliquota ridotta possono essere contabilizzate nel medesimo conto dei ricavi.

L'applicazione del metodo dell'aliquota saldo evita la determinazione dell'imposta precedente, poiché le aliquote saldo tengono in considerazione forfettariamente l'insieme della deduzione dell'imposta precedente.

14.2.2.2 Allestimento dei rendiconti IVA in caso d'applicazione del metodo effettivo

Va effettuata una ripartizione delle cifre d'affari imponibili fra medicinali imponibili all'aliquota ridotta e mezzi ausiliari medici o altri beni imponibili all'aliquota normale consegnati ai pazienti rispettivamente ai clienti per la loro propria utilizzazione. Questa ripartizione può essere effettuata ad esempio sulla base di giornali di vendita (giornali debitori o dei movimenti finanziari) o mediante adeguati rilevamenti in contabilità (conti separati dei ricavi).

Il metodo per la determinazione approssimativa (deduzione del 5%) descritto alla cifra 14.2.2.1 può essere applicato, ma ciò comporta una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 14.3).

40 Aliquota saldo in vigore dal 1° luglio 2004

Esempio

	<i>Cifra d'affari (inclusa IVA)</i>	<i>IVA</i>
- Medicinali		
<i>Cifre d'affari secondo il conto ricavi (incl. 2,4 % IVA)</i>	fr. 300'000	
<i>./ 5 % medicinali applicati direttamente</i>	fr. 15'000	
<i>Cifra d'affari imponibile all'aliquota ridotta IVA dovuta all'aliquota del 2,4 %</i>	fr. 285'000	fr. 6'679.70
- Mezzi ausiliari medici		
<i>Cifre d'affari secondo il conto ricavi (incl. 7,6 % IVA)</i>	fr. 20'000	
<i>./ 5% mezzi ausiliari medici direttamente applicati</i>	fr. 1'000	
<i>Cifra d'affari imponibile all'aliquota normale IVA dovuta all'aliquota del 7,6 %</i>	fr. 19'000	fr. 1'342.00
Totale IVA dovuta		fr. 8'021.70

14.2.3 Determinazione della cifra d'affari imponibile in funzione degli acquisti (supplemento ponderato dell'utile lordo)

In alternativa alla contabilizzazione separata dei medicinali imponibili all'aliquota ridotta e dei mezzi ausiliari medici imponibili all'aliquota normale, la ripartizione fra cifre d'affari imponibili e cifre d'affari escluse dall'IVA può essere effettuata tramite il supplemento ponderato dell'utile lordo. A questo proposito occorre un'autorizzazione dell'AFC che può essere richiesta mediante il modulo n. 763 (disponibile sul sito internet dell'AFC).

Il supplemento ponderato dell'utile lordo che si basa sul rapporto tra l'utile lordo (inclusa IVA) e il prezzo d'acquisto (esclusa IVA) è determinato sulla base di un periodo di **tre mesi** consecutivi in un anno civile rappresentativi dell'attività svolta. Il supplemento dell'utile lordo va determinato sia per i beni imponibili all'aliquota ridotta sia per i beni imponibili all'aliquota normale.

Per poter determinare le cifre d'affari di un periodo di rendiconto vanno tenuti conti separati dei costi per gli acquisti di beni imponibili all'aliquota ridotta e per quelli imponibili all'aliquota normale. Vi è pure la possibilità di tenere un giornale degli acquisti dei beni raggruppati secondo le aliquote d'imposta.

Applicando il supplemento sugli acquisti del periodo di rendiconto si ottiene la cifra d'affari calcolata per le vendite di medicinali e di mezzi ausiliari medici. Per determinare le cifre d'affari, in funzione delle aliquote d'imposta, va tenuta in considerazione la deduzione forfettaria del 5 % per i medicinali e i mezzi ausiliari medici applicati direttamente ai pazienti (☞ cifra 14.2.2).

Se la struttura dell'azienda non subisce modifiche, il contribuente ha il diritto di applicare il supplemento ponderato dell'utile lordo da lui calcolato per la durata di **tre anni**. Alla scadenza di questo termine o in caso di modifica della struttura aziendale (p. es. assortimento di vendita, forte variazione dei margini), il supplemento dell'utile lordo va calcolato nuovamente e il risultato va comunicato senz'indugio all'AFC, al più tardi con il primo rendiconto IVA allestito con il nuovo supplemento. I corrispondenti calcoli dettagliati devono essere conservati con cura e messi a disposizione dell'AFC solo su richiesta.



In caso d'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, una distinzione tra beni imponibili all'aliquota ridotta e beni imponibili all'aliquota normale non è necessaria. Il supplemento dell'utile lordo può essere calcolato in maniera globale.

Esempio

Giornale degli acquisti di beni imponibili all'aliquota ridotta (medicinali e altri prodotti consumati per via orale secondo il promemoria "Medicinali")					
1° trim. 2008		Articolo	PA esclusa IVA	PV inclusa IVA	Utile lordo inclusa IVA
Data	Nome del fornitore				
05.01.2008	Distrib SA	Medicinali	2'250	3'540	1'290
.....
31.01.2008	Medica SA	Pomate	1'015	1'570	555
.....
15.02.2008	Distrib SA	Medicinali	550	750	200
.....
31.03.2008	Dimedica SA	Medicinali	900	1'400	500
Totale			26'560	40'790	14'230
Supplemento dell'utile lordo ponderato ($14'230 \div 26'560 \times 100$)					53.58%

La cifra d'affari imponibile realizzata con la vendita di medicinali e di mezzi ausiliari medici va determinata nel modo seguente:

Vendita di medicinali	Vendita di mezzi ausiliari medici
Acquisto di medicinali (escl. IVA) secondo la contabilità + supplemento ponderato dell'utile lordo (incl. IVA)	Acquisto di mezzi ausiliari medici (escl. IVA) secondo la contabilità + supplemento ponderato dell'utile lordo (incl. IVA)
Cifra d'affari calcolata realizzata con i medicinali (venduti e direttamente applicati)	Cifra d'affari realizzata con mezzi ausiliari medici (venduti e direttamente applicati)
./. 5 % medicinali direttamente applicati	./. 5 % mezzi ausiliari medici direttamente applicati
Totale della cifra d'affari imponibile inclusa IVA al 2,4 %	Totale della cifra d'affari imponibile inclusa IVA al 7,6 %

☞ Per maggiori dettagli sulla determinazione della deduzione dell'imposta precedente in caso di rendiconto con il metodo effettivo vedi cifra 14.3.

14.3 Deduzione dell'imposta precedente

14.3.1 In generale

Se i costi possono essere direttamente attribuiti a un'utilizzazione imponibile (p. es. i medicinali e i mezzi ausiliari medici somministrati ai pazienti), l'imposta precedente può essere dedotta totalmente. Per contro, i costi che possono essere direttamente attribuiti a operazioni escluse dall'IVA (p. es. arredamento dello studio e del laboratorio, acquisto di medicinali e di mezzi ausiliari medici per l'utilizzazione nell'ambito di una cura medica) non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Se il contribuente utilizza beni (o parti di essi) o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (attività imponibili), sia per altri scopi (p. es. per la realizzazione di cifre d'affari escluse dall'IVA, o per attività che non soggiacciono all'IVA), vi è una doppia utilizzazione (p. es. l'armadio dei medicinali) e la deduzione dell'imposta precedente va di principio ridotta proporzionalmente all'utilizzazione.

Per i contribuenti che conteggiano con il metodo dell'aliquota saldo, le spiegazioni della cifra 14.3 sono irrilevanti.

14.3.2 Deduzione dell'imposta precedente su medicinali e mezzi ausiliari medici

Se, in caso di conteggio dell'imposta secondo il metodo effettivo, la cifra d'affari imponibile è calcolata in base a una valutazione approssimativa (☞ cifre 14.2.2.2 e 14.2.3), occorre effettuare una riduzione della deduzione dell'imposta precedente gravante gli acquisti di medicinali e di mezzi ausiliari medici del 5%.

Esempio

Imposta precedente sull'acquisto di medicinali e di mezzi ausiliari medici

./. 5 % medicinali/mezzi ausiliari medici applicati direttamente

Imposta precedente deducibile

fr. 4'200

fr. 210

fr. 3'990

14.3.3 Deduzione parziale dell'imposta precedente (doppia utilizzazione)

14.3.3.1 Costi generali

La ripartizione dei costi generali oggetto di doppia utilizzazione (materiale d'ufficio, altri costi d'esercizio come il telefono, l'elettricità e l'acqua) va effettuata proporzionalmente agli utili lordi conseguiti con le cifre d'affari realizzate con

- le cure mediche, e
- le vendite imponibili di medicinali e di mezzi ausiliari medici.

Una riduzione soltanto in base alle cifre d'affari non riflette l'effettiva utilizzazione, poiché il valore aggiunto in caso di vendita di medicinali e di mezzi ausiliari medici è notevolmente inferiore in confronto a quello dell'attività dello studio.

L'utile lordo equivale alla cifra d'affari realizzata dedotto il costo delle merci e delle prestazioni di servizi e va determinato come segue:

Vendita di medicinali e di mezzi ausiliari medici	Attività dello studio
Cifra d'affari calcolata con i medicinali e con i mezzi ausiliari medici (venduti e direttamente applicati) ./. cifra d'affari realizzata con medicinali e mezzi ausiliari medici direttamente applicati secondo la determinazione approssimativa (☞ cifra 14.2.2.2) o effettiva (☞ cifra 14.2.1.2)	Cifra d'affari realizzata con le cure mediche ./. cifra d'affari realizzata con medicinali e con mezzi ausiliari medici direttamente applicati secondo la determinazione approssimativa (☞ cifra 14.2.2.2) o effettiva (☞ cifra 14.2.1.2)
= cifra d'affari imponibile dalla vendita di medicinali e di mezzi ausiliari medici ./. acquisto di medicinali e di mezzi ausiliari medici senza l'acquisto di medicinali direttamente applicati (☞ cifre 14.3.1 e 14.3.2)	= cifra d'affari esclusa dall'IVA realizzata nell'ambito delle cure mediche ./. acquisizione di prestazioni di laboratorio, di perizie, ecc. da terzi. ./. altre forniture direttamente attribuibili a attività escluse dall'IVA
Utile lordo	Utile lordo

Esempio

	<i>Cifra d'affari</i> <i>fr.</i>	<i>Utile lordo</i> <i>fr.</i>	<i>%</i>
<i>Cifra d'affari esclusa dall'IVA</i>	<i>1'050'000</i>	<i>1'010'000</i>	<i>91</i>
<i>Cifra d'affari imponibile</i> <i>(escl. IVA)</i>	<u><i>296'000</i></u>	<u><i>101'000</i></u>	<u><i>9</i></u>
<i>Totale</i>	<u><i>1'346'000</i></u>	<u><i>1'111'000</i></u>	<u><i>100</i></u>

Imposta precedente gravante i costi generali fr. 1'850.00

./. quota relativa alla cifra d'affari esclusa dall'IVA

(91 % di fr. 1'850)

fr. 1'683.50

Imposta precedente deducibile

fr. 166.50

14.3.3.2 Investimenti, locazione o manutenzione dei locali

Se al medico contribuente la locazione dello studio è fatturata con l'IVA, il riparto in base alla cifra d'affari o all'utile lordo per genere di ricavi non è ammessa né per i proprietari né per i locatari, poiché un simile riparto non comporta un risultato oggettivo e solo una minima parte dell'imposta precedente è deducibile.

Riguardo alle spese per gli investimenti, la locazione o la manutenzione di locali, il riparto va effettuato in base a criteri aziendali. A questo scopo si tiene di principio conto della superficie (numero di m²) occupata dal deposito dei medicinali (p. es. armadi, scaffali) in rapporto alla superficie netta dello studio (studio medico e laboratorio senza l'ufficio, la ricezione e la sala d'aspetto).

Con questo procedimento, le superfici a doppia utilizzazione dei locali adibiti agli uffici, alla ricezione, così come alla sala d'aspetto, sono attribuite in rapporto alla superficie netta dello studio rispetto alla superficie netta occupata dal deposito.

15. Somministrazione di protesi fabbricate dal contribuente o da lui acquistate

15.1 Protesi amovibili

È considerato protesi amovibile un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere tolto dal corpo.

Le cifre d'affari realizzate con la vendita, la lavorazione e l'esame (p. es. controllo della funzionalità) di protesi amovibili, apparecchi ortopedici od ortodontici e ortesi, fabbricate in proprio o acquistate, sono imponibili all'aliquota normale o all'aliquota saldo autorizzata. Tali cifre d'affari vanno contabilizzate su un conto separato dei ricavi, nella misura in cui sono realizzate pure cifre d'affari escluse dall'IVA.

L'acquisto di protesi rispettivamente dei materiali necessari alla loro fabbricazione danno diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente. L'imposta precedente gravante i mezzi d'esercizio (p. es. attrezzi, macchine, immobili ecc.) può essere fatta valere totalmente, tranne se i mezzi d'esercizio sono oggetto di doppia utilizzazione (vale a dire sia per scopi imponibili, sia per scopi esclusi dall'IVA; ☞ cifra 15.2, 3° capoverso). In caso di doppia utilizzazione la deduzione dell'imposta precedente va ridotta proporzionalmente (☞ cifra 14.3).

15.2 Protesi fisse quali dispositivi impiantabili o protesi dentarie fisse

È considerato protesi fissa un pezzo sostitutivo del corpo che, solo con un intervento chirurgico, può essere reimpiegato dopo essere stato tolto dal corpo (p. es. articolazione dell'anca artificiale, pacemaker, denti a perno, ponti e corone).

Le cifre d'affari provenienti da dispositivi impiantabili e da altre protesi fisse applicate al corpo nell'ambito di una cura medica vanno pure contabilizzate su un conto separato dei ricavi. Queste cifre d'affari sono escluse dall'IVA. Lo stesso discorso si applica per gli atti medici preparatori dispensati ai pazienti per poter applicare gli

apparecchi ortopedici od ortodontici (p. es. presa delle impronte, sistemazione delle protesi dentarie, posa di apparecchi ortodontici [apparecchi multibande] e i successivi adattamenti degli attacchi).⁴¹

L'IVA gravante l'acquisto di dispositivi impiantabili e di altre protesi fisse nonché del materiale necessario alla loro fabbricazione non può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.

L'imposta precedente gravante i mezzi d'esercizio a doppia utilizzazione va ridotta proporzionalmente (☞ cifra 14.3).

15.3 Determinazione dell'imposta precedente deducibile

Per i contribuenti che conteggiano con il metodo dell'aliquota saldo le seguenti spiegazioni sono irrilevanti.

Come spiegato alle cifre 15.1 e 15.2, l'imposta precedente gravante i costi (materiali) per le protesi amovibili può essere fatta valere totalmente, poiché la cifra d'affari che ne risulta è imponibile, mentre non è ammessa la deduzione dell'imposta precedente gravante i costi (materiali) per i dispositivi impiantabili e di altre protesi fissate al corpo nell'ambito di una cura medica.

Al momento dell'acquisto dei materiali, sovente l'uso futuro non è ancora determinato e perciò un'attribuzione diretta non è sempre fattibile. Per questo motivo, è possibile determinare per approssimazione l'imposta precedente gravante le spese per le protesi amovibili come segue:

- i materiali impiegati per la fabbricazione o la riparazione di protesi di ogni tipo vanno contabilizzati su un conto separato dei costi;
- le cifre d'affari riferite alle forniture di protesi amovibili e di protesi fisse (p. es. dispositivi impiantabili, protesi dentarie fisse) vanno contabilizzate ciascuna su conti separati dei ricavi.

Ai sensi di una determinazione approssimativa, l'imposta precedente sui materiali può essere fatta valere nella proporzione tra la cifra d'affari imponibile conseguita con protesi e la cifra d'affari complessiva conseguita con protesi.

La stessa procedura può essere applicata anche ai **mezzi d'esercizio** a doppia utilizzazione nell'ambito della fabbricazione di protesi (p. es. attrezzi, macchine).

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

16. Perizie e medicina legale⁴²

16.1 Operazioni escluse rispettivamente che non soggiacciono all'IVA

- a. Le perizie e gli altri esami che gli ospedali e gli istituti di medicina legale di diritto pubblico effettuano su mandato dei poteri pubblici (p. es. polizia, tribunali, SUVA, AI), a condizione che il potere pubblico dia il mandato di effettuare la perizia in suo nome e per suo conto.
- b. Le perizie medico-legali.
- c. Le perizie fatte da un medico o da un dentista al fine di determinare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali (☞ cifra 2.1.1 lett. d).
- d. Le prestazioni eseguite da un medico-legale, quali ad esempio autopsie, dissezioni, ispezioni legali.

16.2 Prestazioni imponibili

- a. Le perizie e gli altri esami che gli ospedali di diritto pubblico effettuano per conto d'istituzioni private (p. es. casse malati, assicurazioni), tranne se servono a determinare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali (☞ cifra 2.1.1 lett. d).
- b. Le perizie realizzate in proprio nome da cliniche e ospedali privati, così come da medici aggiunti o da altri medici attivi in un ospedale, tranne se servono a determinare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali (☞ cifra 2.1.1 lett. d).
- c. L'imbalsamazione.

17. Diversi

17.1 Prevenzione della salute

Se l'attività ha per scopo principale la prevenzione di malattie e disturbi della salute e non è effettuata nell'ambito di una cura medica, si tratta di una prestazione imponibile all'aliquota normale. Ciò vale ad esempio per le consulenze date in centri di salute o per le consulenze psicologiche.

☞ In relazione alle vaccinazioni per la prevenzione di malattie vedi cifra 2.1.1 lettera e.

17.2 Persone esercitanti professioni medico-sanitarie con contratto di lavoro

Il rapporto del contratto di lavoro prevede che le controprestazioni per le cure mediche effettuate da un impiegato fanno parte della cifra d'affari del datore di lavoro. Queste cifre d'affari sono escluse dall'IVA per il datore di lavoro, se si tratta di cure mediche (☞ cifra 1.3) e se dal profilo IVA il datore di lavoro stesso è considerato prestatore di cure mediche (☞ cifra 2; ☞ cifra 5).

⁴² Precisazione della prassi

Se dal profilo IVA il datore di lavoro non è considerato prestatore di cure mediche (☞ cifra 2), la fattura deve menzionare il nome e la qualifica professionale della persona prestatrice di cure mediche, affinché l'operazione sia considerata esclusa dall'IVA.⁴³

Esempio

La farmacia "Natura" impiega la signora Bianchi, naturopata (☞ cifra 2.8), la quale esegue cure mediche in un immobile attiguo alla farmacia. La fattura emessa al paziente indica la farmacia "Natura" quale prestatrice e contiene il seguente testo: "cura medica dispensata dalla signora Bianchi, naturopata". La cura medica è esclusa dall'IVA.

17.3 Scuole sanitarie

Le indennità per gli stage che le scuole sanitarie o altri centri di formazione ricevono da ospedali, case per anziani, case di riposo e case di cura ecc., sono escluse dall'IVA.

☞ In merito alla messa a disposizione di personale vanno osservate le spiegazioni pubblicate nell'opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali".

17.4 Consegna di siringhe, metadone, eroina ecc.

La somministrazione di metadone medicalmente prescritta (comprese le siringhe) da parte di medici o farmacisti è imponibile all'aliquota ridotta, mentre la somministrazione di eroina è imponibile all'aliquota normale. Le indennità supplementari versate da terzi (p. es. Cantoni) per queste somministrazioni fanno parte della controprestazione e sono imponibili all'aliquota determinante.

Se le siringhe non sono consegnate con il metadone, la relativa controprestazione così come le indennità versate da terzi sono imponibili all'aliquota normale.

☞ Per informazioni supplementari in merito alla somministrazione effettuata dai locali di iniezione ("Gassenzimmer"), enti sociali ecc. vedi l'opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali".

17.5 Servizi sanitari nel corso di manifestazioni (pronto soccorso)

Il compito dei servizi sanitari durante le manifestazioni consiste nel prestare i primi soccorsi **sul posto**. Per questa attività il servizio sanitario riceve un'indennità di picchetto. Questa indennità va trattata fiscalmente come la controprestazione ricevuta per le prestazioni effettuate sul posto dal servizio sanitario nei casi d'interventi di lieve entità. Pertanto, l'indennità per il servizio di picchetto sul posto è esclusa dall'IVA.

⁴³ Precisazione della prassi

L'indennità per il servizio d'intervento **su chiamata** (p. es. a casa o sul luogo di lavoro) è per contro imponibile all'aliquota normale, poiché, in questo caso, viene indennizzata in primo luogo la disponibilità d'intervento. Gli interventi per cure mediche sono, di regola, indennizzati separatamente e sono esclusi dall'IVA.

17.6 Reclute sanitarie

Le indennità pagate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in relazione alla formazione di reclute sanitarie sono escluse dall'IVA.

17.7 Controlli di qualità

I controlli di qualità effettuati nell'ambito della medicina umana da consulenti esterni sono imponibili all'aliquota normale. In questo caso non si tratta di cure mediche, bensì di prestazioni di consulenza, pur favorendo il mantenimento di un buon livello di qualità delle cure mediche. Lo stesso trattamento fiscale è applicabile ai controlli di qualità delle analisi mediche⁴⁴.

17.8 Prestazioni imponibili eseguite da un istituto a un altro istituto (outsourcing)

Le prestazioni che un istituto (p. es. ospedale) effettua a un altro istituto nei settori della lavanderia, degli acquisti, della fornitura di pasti ecc. sono imponibili all'aliquota determinante.

☞ Per maggiori dettagli in relazione alle prestazioni di laboratorio vedi cifra 10.

Se si tratta di prestazioni effettuate da un ente di diritto pubblico a un altro ente di diritto pubblico, sono applicabili le norme relative alle prestazioni tra collettività pubbliche (☞ opuscolo "Collettività pubbliche").

17.9 Rifatturazione di cure mediche

Se istituti od organizzazioni offrono e fatturano cure mediche non eseguite da loro stessi e se non sono riconosciuti quali centri di cure ambulatoriali, centri di cure mediche od ospedali (cifre 5, 7 e 8)⁴⁵, vale quanto segue:

Le prestazioni rifatturate da tali istituti od organizzazioni sono considerate cure mediche escluse dall'IVA, se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempite:

- si tratta di una cura medica (☞ cifra 1.3);
- la cura medica è effettuata da una persona esercitante una professione medico-sanitaria (☞ cifre 1.5 e 2) oppure da un'istituzione o un'organizzazione secondo le cifre 4-10;

44 Precisazione della prassi

45 Precisazione della prassi

- la cura medica è fatturata al cliente separatamente e allo stesso prezzo;
- una copia della fattura del prestatore è aggraffata al duplicato della fattura del paziente.

Le altre prestazioni dell'istituto o dell'organizzazione sono imponibili all'aliquota determinante. Rientrano in quest'ambito ad esempio i supplementi per lavori amministrativi, le prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero.

I ribassi, gli abbuoni sulla cifra d'affari ecc., accordati dal prestatore all'istituzione o all'organizzazione, sono pure considerati supplementi di questo genere e vanno imposti all'aliquota normale.

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Allegato:**Tenore dell'articolo 7 capoverso 2 OPre⁴⁶:**

Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:

- a. consigli e istruzioni:
 1. valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente,
 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l'effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicinali o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari;
- b. esami e cure:
 1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),
 2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina,
 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio,
 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione),
 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive,
 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale,
 7. somministrazione di medicinali, in particolare per iniezione o perfusione,
 8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive,
 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico,
 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici,
 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza,
 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango,
 13. assistenza per l'applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l'esercizio di strategie d'intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti,
 14. sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri;

c. cure di base:

1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo,
2. provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l'elaborazione e l'attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all'incoraggiamento di contatti sociali e l'assistenza nell'ambito dell'aiuto all'orientamento e dell'applicazione di misure di sicurezza.

Tenore dell'articolo 7 capoverso 2^{bis} OPre⁴⁷:

La valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui alla lettera b numeri 13 e 14 nonché alla lettera c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa provare un'attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria.